

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Paola CARELLO	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato in data 16 gennaio 2020 dall'avv. [RICORRENTE] del Foro di [OMISSIS], difeso dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Padova, avverso la decisione emessa in data 22 novembre-13 dicembre 2019 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, notificata a mezzo pec in data 19 dicembre 2019, con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione per due mesi dall'esercizio della professione.

Il ricorrente non è comparso; è comparso il difensore avv. [OMISSIS], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli;

Inteso il P.G., il quale ha concluso per l'accoglimento parziale del ricorso, con riduzione della sanzione alla censura;

FATTO

Il Consiglio di Disciplina veneto apriva il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente con i seguenti capi di incolpazione:

"1) violazione degli artt. 5, 15, 59 del Codice Disciplinare Forense del 1997 ora artt. 9 comma 2, 16 e 54 (rectius: 64) del Codice Disciplinare Forense dell'anno 2014, per non aver corrisposto alla propria dipendente [AAA] gli stipendi e il TFR per la somma capitale di € 48.414,55 e non aver adempiuto agli obblighi fiscali relativi al versamento delle quote previdenziali sulle retribuzioni della dipendente, con conseguente danno nei confronti della dipendente stessa, della reputazione dell'avvocato e dell'immagine della professione forense.

In Bassano del Grappa, dal marzo 2012 ad oggi;

2) violazione degli artt. 20 e 56 del Codice Disciplinare Forense del 1997, ora artt. 52 e 63 del Codice Disciplinare Forense dell'anno 2014, per avere utilizzato nella corrispondenza con l'avvocato della sig.ra [AAA] (lettera del 12/5/2012) le seguenti espressioni: 'ha goduto e molto spesso approfittato di enormi privilegi', 'si è disinteressata delle esigenze altrui', ha 'utilizzato il suo tempo per andare a spasso tra le bancarelle del mercato'.

In Bassano del Grappa 12/5/2012".

Con esposto presentato in data 15-18 luglio 2013 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa, la sig.ra [AAA], impiegata presso lo studio dell'avv. [RICORRENTE] dal 9 febbraio 1988 al 31 marzo 2012 (data delle dimissioni), lamentava infatti la violazione, da parte dell'avv. [RICORRENTE] quale suo datore di lavoro, dell'obbligo deontologico di corretto adempimento dei doveri retributivi e previdenziali relativi alla propria posizione di dipendente nonché l'utilizzo di espressioni sconvenienti ed offensive.

In particolare, l'esponente rappresentava che l'avv. [RICORRENTE] non aveva provveduto a pagarle gli ultimi stipendi ed a versarle il TFR, per l'importo complessivo di € 48.414,55, ed aveva inoltre omesso di versare i contributi previdenziali conteggiati e trattenuti sulla busta paga della dipendente; e che, in risposta alle lettere inviate dal proprio legale, l'avv. [RICORRENTE], con lettera del 12 maggio 2012, aveva utilizzato espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dell'esponente, affermando che la stessa avrebbe "goduto e molto spesso approfittato di enormi privilegi", si sarebbe "disinteressata" delle esigenze altrui ed avrebbe utilizzato il suo tempo "per andare a spasso tra le bancarelle del mercato".

L'esponente aggiungeva che, a causa della esposizione debitoria dell'avv. [RICORRENTE] nei suoi confronti, aveva avviato – infruttuosamente – un'azione giudiziale al fine di recuperare il credito vantato nei confronti dell'ex datore di lavoro.

In replica agli addebiti mossi dalla esponente, sia in sede di istruttoria preliminare che nel corso del procedimento disciplinare, l'avv. [RICORRENTE] sosteneva che il mancato pagamento degli stipendi e dei contributi dovuti alla ex dipendente era dipeso dalla situazione di difficoltà economica in cui egli si era venuto a trovare a partire dall'anno 2000, a causa di un grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio: dovendo prestare assistenza al figlio invalido, l'avv. [RICORRENTE] aveva trascurato l'attività professionale e contratto ingenti debiti, esponendosi a plurime azioni esecutive.

Quanto alle lamentate espressioni sconvenienti utilizzate nella corrispondenza intercorsa con il legale della esponente, l'avv. [RICORRENTE], negando qualsiasi intento offensivo e/o denigratorio, affermava che le frasi contestate erano state estrapolate da una lettera inviata non già in veste di professionista ma quale controparte sostanziale dell'esponente, con conseguente insussistenza di una violazione rilevante sul piano deontologico.

Il Consiglio di Disciplina, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, riteneva l'avv. [RICORRENTE] responsabile degli addebiti di cui ad entrambi i capi di incolpazione.

In particolare, quanto al capo di incolpazione *sub* 1), il Consiglio di Disciplina riteneva che l'addebito deontologico formulato a carico dell'avv. [RICORRENTE] risultasse “*incontestato nella sua oggettività*” e non scriminato da circostanze contingenti e/o di carattere soggettivo come quelle invocate dall'incolpato.

In tale senso, dopo avere escluso la rilevanza dell'incasso, avvenuto nelle more, del TFR da parte della sig.ra [AAA], il Consiglio di Disciplina evidenziava che il dovere dell'avvocato di provvedere al tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte verso terzi e di rispettare gli obblighi previdenziali si deve intendere riferito a qualsiasi obbligazione connessa all'attività professionale, ivi comprese quelle relative ai dipendenti di studio.

Nel merito, il Consiglio di Disciplina osservava poi che, nella fattispecie, non era stata dimostrata alcuna specifica connessione di ordine logico e temporale tra le circostanze addotte dall'avv. [RICORRENTE] (l'incidente subito dal figlio nel 2000 e la conseguente situazione di dissesto economico in cui l'incolpato si sarebbe venuto a trovare) e l'inadempimento, a distanza di anni, degli obblighi retributivi e previdenziali relativi alla posizione dell'ex segretaria di studio.

Da questo punto di vista, il Consiglio di Disciplina rilevava come le emergenze istruttorie non avessero consentito di apprezzare “*le cause, le responsabilità e le dimensioni della situazione di dissesto in cui è rimasto coinvolto l'avv. [RICORRENTE]*” e/o “*l'entità dei postumi permanenti riportati dal [BBB], il tipo di cure, di assistenza e di riabilitazione resesi necessarie*”

nonché il loro costo e la loro durata nel tempo"; nè, sulla base della documentazione acquisita, che fossero emersi elementi (quali l'indennizzo di rilevante importo incassato in relazione all'incidente del figlio; la riferibilità, in via prevalente, delle procedure espropriative avviate a carico dell'avv. [RICORRENTE] ad un debito contratto in relazione ad un mutuo erogato in data antecedente rispetto all'incidente) tali da escludere un rapporto di diretta e necessaria consequenzialità tra la situazione di dissesto economico dell'incolpato ed il mancato pagamento delle spettanze retributive e previdenziali della ex dipendente.

Dal punto di vista soggettivo ed in relazione alla volontarietà della condotta, il Consiglio di Disciplina rilevava che, già sulla base della qualifica professionale dell'incolpato e della consapevolezza della propria situazione di difficoltà economica, egli avrebbe potuto (e dovuto) adottare opportuni accorgimenti per evitare di rendersi inadempiente nei confronti della dipendente ed esporsi – come invece avvenuto – ad una procedura monitoria.

Quanto al capo di incolpazione *sub 2*), il Consiglio di Disciplina riteneva la violazione deontologica integrata dall'impiego, nel carteggio con il difensore dell'esponente, di espressioni manifestamente sconvenienti ed eccentriche rispetto all'oggetto del contendere, che concerneva il recupero del credito retributivo e previdenziale vantato dalla esponente nei confronti dell'avv. [RICORRENTE].

In punto di determinazione della sanzione, il Consiglio di Disciplina riteneva che le difficoltà economiche dell'avv. [RICORRENTE] potessero astrattamente rilevare, al più, come circostanza attenuante rispetto alla violazione dei doveri retributivi e previdenziali addebitata. Tenuto conto dell'ulteriore illecito deontologico commesso, relativo all'utilizzo delle espressioni sconvenienti, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda disciplinare il Consiglio di Disciplina riteneva, pertanto, congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di due mesi.

Avverso la decisione del Consiglio di Disciplina l'avv. [RICORRENTE] proponeva ricorso [con] articolato in quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di censura (*"L'insussistenza sul piano oggettivo nella condotta dell'incolpato della violazione degli artt. 9, comma 2 e 16 CD. L'insussistenza quantomeno d'idoneo elemento soggettivo di sostegno della condotta contestata in relazione alla violazione dell'art. 64, attesa la personale e familiare dell'incolpato al tempo del fatto: la prova della condizione di difficoltà economico-patrimoniale e delle ragioni che l'hanno indotta è emersa dal giudizio di prime cure in forma piena e positiva"*), il ricorrente sostiene che, tra le contestazioni oggetto del primo capo di incolpazione, il Consiglio di Disciplina avrebbe innanzitutto errato nel ritenere configurabile la violazione dell'art. 16 c.d.f., dal momento che, secondo un'interpretazione restrittiva della norma, l'inadempimento dei doveri previdenziali e fiscali assumerebbe rilevanza, sul piano deontologico, solo qualora riferibile alla posizione personale

dell'avvocato, mentre la violazione di obblighi previdenziali gravanti sull'avvocato in qualità di datore di lavoro non potrebbe dare luogo ad un illecito rilevante sotto il profilo disciplinare.

Con riguardo al più generale obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte verso terzi previsto all'art. 64 c.d.f., la censura si incentra, da un lato, sull'esistenza di circostanze idonee ad escludere la configurabilità, quanto meno sul piano soggettivo, dell'illecito deontologico e, dall'altro, sulla contraddittorietà della decisione che pur dando atto, ai fini dell'attenuazione della sanzione, dell'esistenza di una correlazione tra "*l'insolvenza dell'avv. [RICORRENTE]*" e le "*obiettive difficoltà economiche della famiglia conseguenti al grave incidente di cui è rimasto vittima il figlio*" sembra, per altro verso, negare la "*gravità dell'incidente*" del figlio dell'incolpato. Quanto al primo profilo, si sostiene, più nel dettaglio, che: a) sotto il profilo soggettivo, la condotta dell'incolpato difetterebbe dei requisiti minimi di *suitas*, in quanto risulterebbe imputabile alla tragica situazione familiare ed economica in cui il medesimo si era venuto a trovare a seguito dell'incidente del figlio; b) dal punto di vista oggettivo, l'inadempimento imputabile non presenterebbe le caratteristiche prescritte dall'art. 64 c.d.f., non essendo connotato da quei "*tratti di modalità o gravità tali da compromettere la fiducia dei terzi ... nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali*".

Quanto al secondo profilo, la censura si risolve in una critica all'apprezzamento condotto dal Consiglio di Disciplina delle risultanze istruttorie della vicenda disciplinare, nella parte in cui, con motivazione contraddittoria, avrebbe: a) omissso di considerare le certificazioni d'invalidità civile prodotte e dalle quali sarebbe emersa la condizione irreversibile di "*tetraplegico, invalido al 100% e quasi completamente cieco*" del figlio dell'incolpato (condizione confermata dalla testimonianza della figlia dello stesso, avv. [OMISSIS]); b) escluso la correlazione tra la situazione di insolvenza dell'incolpato e la tragica vicenda di cui sopra, basandosi sul fatto che l'esposizione debitoria sarebbe stata in massima parte riferibile ad un mutuo contratto con la banca Intesa San Paolo (stipulato in data antecedente rispetto all'incidente occorso al figlio, a distanza di molti anni rispetto alla vicenda oggetto del procedimento disciplinare).

Con il secondo motivo di censura ("*La contestazione disciplinare rubricata sub 2): la condotta dell'incolpato va riferita al suo ruolo di parte e non di professionista*"), il ricorrente sostiene che i fatti dedotti a fondamento del capo di incolpazione *sub 2)* si riferirebbero ad espressioni utilizzate dall'incolpato non già in qualità di avvocato, ma quale "*parte sostanziale*" di un rapporto controverso. Ne deriverebbe, pertanto, l'irrelevanza disciplinare della condotta, che si porrebbe al di fuori del divieto deontologico di utilizzo di espressioni sconvenienti sanzionato dall'art. 52 c.d.f.

Sempre in relazione al capo di incolpazione *sub 2)*, nell'ambito del terzo motivo di ricorso ("*In ogni caso risulta maturata la prescrizione della condotta disciplinare rubricata sub 2) ai sensi dell'art. 56 L. n. 247/2012: essendo la data del tempus commissi delicti indicata al 12 maggio*

2019 la prescrizione dell'illecito è maturata alla data del 12 novembre 2019, antecedente alla data della pronunzia dell'impugnata decisione”), si afferma che l'illecito deontologico contestato si sarebbe prescritto in data antecedente alla decisione disciplinare dal momento che, essendo l'azione disciplinare stata avviata in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 247/2012, la fattispecie soggiacerebbe alla disciplina dell'art. 56 del vigente c.d.f, con conseguente prescrizione in data 12 novembre 2019 dell'illecito deontologico di cui al capo di incolpazione *sub 2*), che riguarda un illecito consumato in data 12 maggio 2012.

Con il quarto ed ultimo motivo (“*Le conseguenze sul piano sanzionatorio del necessario non luogo a provvedere a sanzione disciplinare*”), il ricorrente – ferma la richiesta di proscioglimento in relazione al capo di incolpazione *sub 2*) – chiede, in via subordinata, l'applicazione di un più mite trattamento sanzionatorio, con riduzione della sanzione comminata all'avvertimento o, in ulteriore subordine, alla censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stante la sua natura preliminare, va esaminato in via principale il terzo motivo d'impugnazione, contenente eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare con riferimento al capo d'incolpazione *sub 2*).

La maturazione della prescrizione è esclusa, e l'eccezione va rigettata, giacchè l'utilizzo di espressioni sconvenienti od offensive costituisce illecito disciplinare di natura istantanea (cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 148 dell'11 luglio 2023); la condotta imputata è collocata in una data (12 maggio 2012) antecedente all'entrata in vigore della legge n. 247/2012, trovando così applicazione il regime prescrizionale di cui al previgente art. 51 del r.d.l. n. 1578/1933; il termine prescrizionale di cinque anni previsto da tale norma decorre dal momento di consumazione della condotta illecita ed è stato oggetto di plurimi atti interruttivi per effetto, tra l'altro, dell'apertura del procedimento disciplinare (deliberata il 30 aprile 2014), della citazione a giudizio (notificata il 9 novembre 2018) e della decisione del Consiglio di Disciplina (emessa il 22 novembre 2019); l'impugnazione proposta avanti al Consiglio Nazionale Forense in data 16 gennaio 2020 comporta poi l'applicabilità del principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945 co. 2 e 2943 c.c., che “*si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza*” (cfr., da ultimo, sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 17480 del 19 giugno 2023).

Ai fini del computo del *dies a quo* della prescrizione è irrilevante che, a fronte di un illecito deontologico di natura istantanea commesso nella vigenza dell'art. 51 del r.d.l. n. 1578/1933, la relativa azione disciplinare sia stata esercitata dopo l'entrata in vigore della legge n. 247/2012.

Nell'individuazione della normativa applicabile, previgente o attuale, per l'applicazione del regime della prescrizione (la cui fonte è legale e non deontologica) – nel caso di illeciti istantanei – resta operante il criterio generale della irretroattività delle norme in materia di sanzioni amministrative, cosicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo *ius superveniens* introdotto con l'art. 56 della legge n. 247/2012 (cfr., solo tra le ultime, la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 230 del 29 novembre 2022).

Il riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la data di commissione del fatto ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando il momento di avvio dell'azione disciplinare con la formulazione dell'incolpazione (cfr. sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 41988 del 30 dicembre 2021).

In altre parole, *“stante la fonte e la natura legale e non deontologica dell'istituto della prescrizione, il vecchio regime prescrizionale resta applicabile alle sole condotte antecedenti l'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013) seppur soggette a giudizio disciplinare in epoca successiva e per le medesime non potrà quindi essere fatto valere il computo prescrizionale più favorevole di cui all'art. 56 L. 47/2012 alla cui previsione non è possibile dare applicazione retroattiva, secondo i principi generali in tema di sanzioni amministrative”* (sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 81 del 28 aprile 2021; conforme: n. 8313 del 25 marzo 2019, che richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 9558 del 18 aprile 2018: *“all'ipotesi in esame non è applicabile l'art. 56 della L. n. 247/12, che è entrata in vigore successivamente alla commissione dei fatti dei quali si discute: e ciò perché il potere disciplinare sanzionatorio in esame resta insensibile al diritto sopravvenuto più favorevole, per la sua natura amministrativa”*).

E ancora: *“in tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione, introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore, restando limitata l'operatività del principio di retroattività della 'lex mitior' alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione”* (sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 28468 del 30 settembre 2022; conforme: sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 152 del 26 settembre 2022).

Venendo dunque al merito, e quindi al primo motivo d'impugnazione, va disatteso l'argomento secondo il quale la violazione di obblighi previdenziali gravanti sull'avvocato in qualità di datore

di lavoro non potrebbe dare luogo ad illecito disciplinare, diversamente dal caso del mancato versamento degli oneri previdenziali propri.

La norma disciplinare invocata (art. 16 c.d.f., *“Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivo”*) fa infatti riferimento indistinto a tutti gli *“adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia”* che incombono sugli avvocati, fra i quali sono dunque ricompresi anche quelli che, per legge, gravano a carico dell’avvocato quale datore di lavoro dei propri dipendenti.

In ogni caso, tale condotta omissiva rientra pienamente anche nel perimetro applicativo di ulteriori norme deontologiche che risultano del pari violate e che sono indicate nel medesimo capo d’incolpazione, vale a dire gli articoli 9 (*“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”*) e 64 (*“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”*) c.d.f.

Il canone deontologico di cui art. 9 c.d.f. riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, appaiono idonee a ledere i valori presidiati dalla norma. *“Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà (art. 64 c.d.f.). La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari)”* (sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 182 del 9 ottobre 2020).

È irrilevante, ai fini della ricorrenza dell’illecito, che l’obbligazione inadempita si sia – o meno – originata nell’esercizio dell’attività professionale, avendo pari rilevanza la circostanza che la situazione debitoria sia sorta nell’ambito di rapporti privati, anche extraprofessionali (come nemmeno potrebbe peraltro dirsi, nella fattispecie): *“Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista ometteva di versare il mantenimento della prole, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare)”* (sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 177 del 13 dicembre 2018).

E ancora, più in particolare: *“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che [...] non provveda al pagamento degli stipendi dei dipendenti [...]”* (sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 145 del 13 luglio 2001).

In definitiva, commette illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica (oltre che di natura giuridica), è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione non solo del professionista ma vieppiù sull'immagine della intera classe forense, specialmente quando l'avvocato, a causa del proprio inadempimento, giunga a subire provvedimenti giudiziari ed esecuzioni, che compromettono l'immagine degli avvocati agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 250 del 14 novembre 2023; conformi: sentenze n. 113 del 25 giugno 2022, n. 8 del 17 febbraio 2016, n. 182 del 30 novembre 2015, n. 173 del 30 novembre 2015, n. 165 dell'11 novembre 2015 e n. 27 del 12 marzo 2015).

Sotto il profilo soggettivo, il ricorrente contesta il fatto che la propria condotta difetterebbe dei requisiti minimi di *suïtas*, in quanto sarebbe imputabile alla tragica situazione familiare ed economica in cui egli si era venuto a trovare a seguito dell'incidente occorso al figlio.

Come è noto, al fine di ritenere integrato l'illecito deontologico sotto il profilo soggettivo, l'elemento psicologico della "*coscienza e volontà delle azioni od omissioni*" di cui all'art. 4 c.d.f. ricorre in presenza della mera volontà consapevole dell'atto che si compie, non risultando necessaria, ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare, la consapevolezza dell'illegittimità della condotta (dolo o colpa) ed essendo sufficiente la volontarietà dell'azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto (cfr., fra le tante, le sentenze del Consiglio Nazionale Forense n. 174 del 17 ottobre 2022 e della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 8242 del 28 aprile 2020).

L'asserito stato di bisogno – quale quello invocato dal ricorrente – non scrimina la rilevanza deontologica. Tuttavia, l'esistenza di gravi problemi economici e familiari dell'incolpato che abbia agito (od omesso di agire) in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario può essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 250 del 14 novembre 2023; conformi: sentenze n. 134 del 5 luglio 2023, n. 113 del 25 giugno 2022 e n. 55 del 13 maggio 2022). E ciò è quanto il Consiglio di Disciplina ha – parzialmente, come si vedrà *infra* – fatto, dichiarando di avere tenuto conto della circostanza nel dosare la sanzione, contenendola nel minimo edittale pur in presenza di una aggravante concorrente, che avrebbe indirizzato – in assenza del riconoscimento dell'attenuante – ad "*una sanzione vicina al massimo edittale*".

Il secondo motivo di impugnazione è infondato. Il ricorrente sostiene che le espressioni riportate nel capo d'incolpazione – delle quali non contesta la natura sconveniente e/o offensiva – non possano integrare illecito deontologico perché utilizzate dall'incolpato non

nella qualità di avvocato, bensì in quella di parte nella controversia che lo contrapponeva alla sua ex segretaria.

È principio consolidato che l'avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione – e quindi anche nella dimensione privata e non solamente nell'esercizio professionale – con la dignità e il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e dal ruolo che ricopre nella società, ed in particolare che debba in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 191 del 21 ottobre 2022).

Il quarto ed ultimo motivo del ricorso invoca l'applicazione di una sanzione mitigata rispetto a quella inflitta.

Il motivo appare fondato. Il ricorrente non ha documentato, né offerto di provare, che i propri ingentissimi debiti siano effettivamente tutti derivati dalle necessità di prestare adeguata assistenza al figlio. A seguito delle acquisizioni documentali disposte d'ufficio, è emerso che a carico dell'incolpato sono stati collocati nell'esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Vicenza crediti di terzi per complessivi oltre tre milioni di euro (ed è stata accertata l'esistenza di altra esecuzione immobiliare innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, senza specificazione della massa creditoria). A fronte di ciò, l'incolpato non ha prodotto alcuna documentazione comprovante le spese sostenute per le cure e l'assistenza prestata al figlio, mentre sono state acquisite quietanze di indennizzi incassati per 315 milioni di lire.

Tale quadro istruttorio non fornisce gli elementi necessari per consentire di concludere con certezza che siano state esclusivamente le conseguenze dell'incidente ad incidere sulla formazione della situazione debitoria complessiva dell'incolpato e – per quanto qui attiene in particolare – sul debito maturato nei confronti della sua ex dipendente. Così come non assume valore scriminante la circostanza che la esponente abbia nelle more ottenuto il pagamento del proprio credito (in tutto o in parte) dall'I.N.P.S., permanendo evidentemente intatta la situazione di inadempienza dell'incolpato nei confronti della ex segretaria.

Ciò detto, non appare dubitabile che il gravissimo incidente di cui è rimasto vittima il figlio dell'incolpato il [OMISSIS] 2000 abbia avuto gravose ricadute negative anche sulla situazione economica e professionale dell'incolpato, che si ritiene possano avere contribuito ad ingenerare le condotte deontologicamente rilevanti, uscite confermate dall'istruttoria espletata e dallo scrutinio operato anche in questa sede.

Sul punto, non pare che il Consiglio di Disciplina abbia sufficientemente apprezzato la suddetta circostanza, che certamente può assumere valore attenuante delle condotte contestate, avendo anche messo in dubbio la reale portata – di certo, gravissima – dei postumi permanenti residuati al figlio dell'incolpato a seguito dell'incidente, come risultano documentati agli atti.

In forza di quanto sopra, si ritiene congrua l'attenuazione della sanzione disciplinare nella misura meno afflittiva della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 della legge n. 247/2012 e 59 ss. del r.d. n. 37/1934;

il Consiglio Nazionale Forense in parziale accoglimento del ricorso, revoca la sanzione della sospensione per due mesi dall'esercizio della professione ed applica la sanzione della censura;

dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Paola Carello

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà